

L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8(ARTT. 17, 20, 21, 35, 36 E 57).

Legislazione turistica regionale.

Capo III

Strutture ricettive extralberghiere

Art. 17 *Esercizi extralberghieri.*

1. Sono esercizi extralberghieri:
 - a) country house - residenze di campagna;
 - b) case e appartamenti per vacanze;
 - c) affittacamere;
 - d) bed and breakfast;
 - e) case per ferie;
 - f) case religiose di ospitalità;
 - g) centri soggiorno studi;
 - h) ostelli per la gioventù;
 - i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
 - l) rifugi escursionistici;
 - m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.

Art. 20 *Esercizi di affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.
2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;
 - b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.
5. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Art. 21 *Bed and breakfast.*

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.
3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
 - a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;
 - b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Capo VII**Norme comuni per le attività ricettive****Art. 35** *Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive.*

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'[articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1](#) (Testo unico governo del territorio e materie correlate) del Comune competente per territorio e attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 3, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nonché per la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori delle medesime strutture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.
4. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa alla classificazione, al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative ed ai servizi offerti. Per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, il dettaglio struttura contiene anche l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3.
5. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA ai sensi del comma 3 e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del Comune competente per territorio.
6. Il titolare che esercita le attività ricettive di cui al comma 1 deve comunicare al SUAPE del Comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA e/o nel dettaglio struttura entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
7. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 5, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
8. La Regione implementa la banca dati di cui all'articolo 10 con i dati dichiarati dal titolare.
9. La Regione effettua i controlli sulla classificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA e del dettaglio struttura e comunica gli esiti del controllo al Comune competente per territorio ai fini di cui al comma 12.
10. La Regione effettua, altresì, i controlli sulla riclassificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive.
11. Il Comune effettua i controlli tecnico-amministrativi sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
12. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e

riclassificazione dichiarata, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56.

13. La Regione, in ogni momento, può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti delle strutture ricettive corrispondenti alla classificazione dichiarata, trasmettendo gli esiti del controllo al Comune competente per territorio che provvede ai sensi del comma 12.

14. Il Comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti di cui al comma 12.

Art. 36 *Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.*

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette

copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

Art. 57 *Norme transitorie e finali.*

1. Le funzioni di controllo sulla classificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), continuano ad essere esercitate dai comuni, anche le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a quando la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 35, commi 4 e 7.

2. Le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni, con le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il primo anno di riferimento ai fini dell'approvazione del Masterplan di cui all'articolo 6, comma 1 è l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell'Umbria e favoriscano anche l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione promuove, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, di una Fondazione di partecipazione denominata "Umbria Film Commission". Possono far parte della Fondazione, oltre alla Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regola la Fondazione.

5. La costituzione della Fondazione di cui al comma 4 è comunque subordinata all'individuazione di soggetti pubblici e/o privati che partecipano finanziariamente al fondo di dotazione della Fondazione medesima.

6. Laddove nel termine di cui al comma 4 la Fondazione non venga costituita, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente in merito alle azioni poste in essere e alle motivazioni della mancata costituzione, entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

7. Fino alla costituzione della Fondazione di cui al comma 4, l'attività di Umbria Film Commission sono esercitate dal Servizio regionale competente in materia ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

8. I Comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'*articolo 3, comma 5 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13* (Testo unico in materia di turismo) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 9.

9. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al *Reg. reg. 12 giugno 2012, n. 9* (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della *legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18* (Legislazione turistica regionale)).

10. Le associazioni pro-loco già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera e) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 14.

11. Le country house, già autorizzate alla data di entrata in vigore della *L.R. 18/2006*, possono continuare ad esercitare l'attività anche in deroga al numero minimo di posti letto di cui all'articolo 18, comma 1 della presente legge.

12. **Le attività di affittacamere** già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'*articolo 41, commi 1 e 2 della L.R. 13/2013*, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 20 della presente legge.

13. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, **l'attività di affittacamere** esclusivamente in non più di due appartamenti mobiliati, ai sensi dell'*articolo 41, comma 2 della L.R. 13/2013*, devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

14. Gli alberghi residenziali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano automaticamente nella tipologia alberghi di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della presente legge.

15. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 33, comma 1 le funzioni previste dall'articolo 33, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell'*articolo 39, comma 1 della L.R. 13/2013* ancorché abrogata dalla presente legge.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 4 e 7 si applicano dal momento della adozione da parte della Giunta regionale degli atti relativi al modello di dettaglio struttura e alle modalità di trasmissione della SCIA e del dettaglio struttura, di cui al medesimo articolo 35, commi 4 e 7.

17. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della *L.R. 12/2015*, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e

all'[articolo 17, comma 2, del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2](#) (Disposizioni di attuazione della [legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4](#) (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). In tali impianti devono comunque essere garantiti, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua ⁽²⁾.

18. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'[articolo 4, comma 3, lettera f\) della L.R. 13/2013](#) sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 6.

19. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'[articolo 4, comma 3, lettera l\) della L.R. 13/2013](#) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 4.

20. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'[articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011](#), i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 45 sono regolati ai sensi del [D.Lgs. 206/2007](#).

21. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'[articolo 4, comma 3, lettera g\) della L.R. 13/2013](#) sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 46, comma 2.

22. Le professioni turistiche già iscritte negli elenchi di cui all'[articolo 4, comma 3, lettera i\) della L.R. 13/2013](#) sono iscritte automaticamente negli elenchi di cui all'articolo 49, comma 4.

23. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 56 si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella [L.R. 13/2013](#) ancorché abrogate dalla presente legge.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

25. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 59 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti norme della presente legge.

(2) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 1, L.R. 3 agosto 2017, n. 12](#), a decorrere dal 10 agosto 2017.